



RECAPITI DEL LABORATORIO

lab.chimico@pno.camcom.it laboratorio@pec.pno.camcom.it
0161/598279

Prot. n°

Da compilare a cura dell'addetto all'accettazione del campione

Ragione sociale

Referente

P.IVA

REA

SDI

Indirizzo

Città

Provincia

CAP

E-mail

PEC

Telefono

Prelevatore:

Data:

Ora:

Luogo:

Sigillo

Verbale prelevamento

Bolla accompagnamento

Lettera

Etichetta

Altro (specificare)

Allegati

Restituzione campione/i

SI

NO

N° registrazione	Descrizione campione	Determinazioni richieste	Prezzo (IVA esclusa)

Comunicazioni da Cliente:

Rapporto/i di prova da inviare anche via e-mail

Data richiesta di consegna

L'accettazione delle ns. offerte e, per le attività di prova, l'invio dei campioni in prova al ns. laboratorio implicano l'adesione alle condizioni generali di fornitura del Laboratorio Chimico di seguito riportate.

Eventuali condizioni particolari in deroga dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta prima dell'invio dei campioni in prova.

Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR)

Il titolare del trattamento è la Camera di commercio Monte Rosa Laghi [Alto Piemonte](http://www.altopiemonte.it) con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – Vercelli; e-mail privacy@pno.camcom.it; PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it; telefono 0161 598219.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile presso: Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 10123 Torino; email: rp2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; telefono 011 5669255.

Il trattamento dei dati potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate; nello specifico i dati personali conferiti attraverso la compilazione del presente modulo sono quelli minimi necessari all'espletamento delle attività istruttorie e amministrative connesse alla gestione del presente procedimento di competenza del Laboratorio Chimico avente come base giuridica l'art. 6 lett. b) del GDPR e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di commercio a ciò preposti e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e non saranno oggetto di diffusione

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendosi al Titolare stesso o al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicati. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.

Data

Firma del Cliente

Firma addetto all'accettazione



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Premessa

Agli effetti del contratto si intende per:

"LABORATORIO": il Laboratorio Chimico Merceologico con sede legale in Vercelli in Piazza Risorgimento n. 12, rappresentato ai fini del presente contratto dall'Assistente Tecnico del LABORATORIO;

"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede al LABORATORIO l'effettuazione di attività di prova;

"Campione in prova": un campione da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un'Autorità.

2. Applicazione delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano al rapporto in essere tra il LABORATORIO e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte del LABORATORIO; in ogni caso l'invio dei campioni in prova susseguente ad offerta del LABORATORIO si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio.

Con l'accettazione del LABORATORIO costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di prove che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicita deroga o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

3. Oggetto del contratto

Il rapporto in essere tra il LABORATORIO ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi nell'ambito di effettuazione di attività di prova.

4. Svolgimento dell'attività

I servizi concernenti l'attività complessa di cui sopra, verranno posti in essere dal competente tecnico facente capo al Responsabile Tecnico del Laboratorio.

5. Consegna dei campioni in prova al Laboratorio

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il/i campione/i da sottoporre a prova viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.

Il ritiro dei campioni presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale del LABORATORIO, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto che si intende espresso franco laboratorio.

Il Cliente ha l'obbligo di informare il LABORATORIO sui rischi inerenti il materiale da sottoporre a prova identificando i pericoli ad esso connessi.

Il personale del LABORATORIO può fornire ai Clienti tutte le indicazioni necessarie per un corretto e rappresentativo campionamento; inoltre è a disposizione dei Clienti un estratto della normativa o delle istruzioni operative adottate dal LABORATORIO.

6. Data inizio attività

In linea generale, per data di inizio attività si intende entro i 2 giorni lavorativi dall'accettazione del campione, fatto salvo l'onere del LABORATORIO di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione in prova. Per "accettazione" si intende la presa in carico del campione da sottoporre a prova da parte del LABORATORIO.

7. Conservazione del campione in prova

Dal momento del ricevimento del campione in prova il LABORATORIO ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni.

La conservazione, dopo l'effettuazione delle prove, avviene per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del *Rapporto di Prova*, salvo che non sia stato diversamente concordato in forma scritta con il Cliente.

Decorso il termine indicato, il LABORATORIO ha la facoltà di smaltire il campione.

8. Rapporto di Prova

Il LABORATORIO è responsabile unicamente dei risultati riferiti al campione oggetto di prova. Il *Rapporto di Prova* viene emesso in unico esemplare.

Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, può costituire oggetto di separato addebito. Il formato è predefinito dal LABORATORIO.

L'emissione secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesto per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente.

È vietata la duplicazione, anche parziale, del *Rapporto di Prova* senza la preventiva autorizzazione scritta del LABORATORIO.

Il LABORATORIO provvede all'archiviazione della copia del *Rapporto di Prova* per 5 anni; dove non diversamente concordato con il Cliente il LABORATORIO conserva i dati grezzi relativi alle attività effettuate per un tempo non inferiore a 10 anni.

9. Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente il LABORATORIO fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che siano stati utilizzati. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione in prova o dell'avvio delle attività.

Il Sistema di gestione per la qualità prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.

10. Altre prestazioni connesse al Rapporto di Prova

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del *Rapporto di Prova* (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, commenti), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel *Rapporto di Prova* si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Modifiche ed integrazioni; per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dal LABORATORIO.

11. Rispetto della Normativa antinfortunistica

Il LABORATORIO, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi della Legge 81 testo unico e ss.mm.ii., anche nell'ipotesi in cui il lavoratore del LABORATORIO svolga la propria attività presso i Clienti, limitatamente ai rischi connessi all'uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant'altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica – proprietà, comodato, locazione, etc. – del personale del LABORATORIO.

12. Obbligo di riservatezza e informazioni varie

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

13. Reclami

Il Laboratorio accetta reclami in forma scritta o verbale, indipendentemente dalla data di ricevimento del *Rapporto di Prova*. I reclami possono essere indirizzati sia al Responsabile Tecnico sia alla Direzione della CCIAA.

14. Termini di pagamento

Le prestazioni del LABORATORIO devono essere pagate al momento della richiesta di analisi, se effettuate in sede o entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del D. L. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

15. Risoluzione controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse troverà in via prioritaria una risoluzione tra le parti. In caso di mancato accordo per la risoluzione della controversia sarà incaricata la Camera arbitrale di Milano

Le parti dichiarano di aver letto, preso conoscenza ed approvato specificatamente le clausole

Luogo e data,

IL CLIENTE

In particolare la clausola compromissoria di cui all'articolo 15 per la risoluzione delle controversie

Luogo e data,

IL CLIENTE

Abbiate cura di indicare ogni informazione utile alla Vs. richiesta. La Vostra soddisfazione è importante per noi; per favore, se non è soddisfatto, presentate un reclamo: il nostro impegno è poterlo risolvere.